

CIRCOLARE N. 17  
10 OTTOBRE 2007

---

## **Aliquote contributive dei lavoratori iscritti alla gestione separata INPS Massimale per il 2007**

---

© Copyright 2007 Acerbi & Associati®

Dal 1 gennaio 2007 sono aumentati i contributi INPS per gli iscritti alla gestione separata.

Il comma 770 dell'art. 1 della L. n. 296/2006, legge finanziaria per il 2007, [si veda anche la circolare dell'INPS n. 7 dell'11 gennaio 2007] ha previsto che, con effetto dal 1 gennaio 2007, l'aliquota contributiva pensionistica per i soggetti iscritti alla gestione separata che non risultano assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche, sia fissata al 23%.

Per tali soggetti resta dovuta anche l'ulteriore aliquota contributiva dello 0,5% - per cui **l'aliquota contributiva complessiva** è del **23,5%** - stabilita dall'art. 59 comma 16 della L. n. 449/1997, per finanziare l'onere derivante dalla estensione della tutela per la maternità, gli assegni per il nucleo familiare e la malattia, anche in caso di degenza ospedaliera (art. 1 comma 788 L. n. 296/2006).

L'aliquota contributiva pensionistica e l'aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è stata invece fissata nella misura del **16%** per i rimanenti iscritti alla gestione separata (titolari di pensione diretta o indiretta) e i soggetti con altra forma pensionistica obbligatoria.

I soggetti tenuti ad iscriversi alla gestione separata sono i seguenti:

- i **collaboratori coordinati e continuativi** con contratto di **lavoro a progetto** disciplinato dal D.Lgs. n. 276/2003;
- gli **incaricati delle vendite a domicilio**;
- i **liberi professionisti**, vale a dire i lavoratori autonomi che esercitano la professione in modo abituale anche se non esclusivo, **privi** di Cassa di previdenza di categoria;
- i **lavoratori autonomi occasionali** qualora il **reddito annuo** derivante da tale attività **superi** il limite di **5.000 euro** (art. 44 comma 2 del D.L. n. 269/2003);
- gli **associati in partecipazione** che apportano lavoro i cui compensi sono qualificati come redditi di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 53 comma 2 lett. c) del D.P.R. n. 917/1986 (art. 1 comma 157 della L. n. 311/2004).

Come specificato dall'INPS con circolare n. 164 del 21 dicembre 2004, sono tenuti ad iscriversi alla gestione separata anche i collaboratori coordinati e continuativi e a progetto **non residenti in Italia**.

Inoltre, sempre come precisato dall'INPS con circolare n. 9 del 22 gennaio 2004, sono soggette a contribuzione previdenziale anche le cd. "**mini co.co.co.**" vale a dire le prestazioni di collaborazione occasionale, effettuate nel settore privato, di durata inferiore a 30 gg. e/o per un compenso non superiore a 5.000 euro, in riferimento allo stesso committente, purché si tratti di un rapporto di collaborazione coordinata di cui all'art. 50 comma 1 lett. c-bis) del D.P.R. n. 917/1986 e non di rapporto di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 2222 del codice civile.

Infatti le "mini co.co.co." sono collaborazioni coordinate e continuative per le quali, data la loro "portata" limitata non è necessario il riferimento al progetto; esse sono diverse dalle attività di lavoro autonomo occasionale vero e proprio (soggetto a contribuzione solo per la parte di reddito annuo eccedente 5.000 euro), vale a dire quelle ove non vi sono coordinamento e continuità nelle prestazioni, ma, invece, completa autonomia e mancanza di continuità.

Pertanto per il 2007 viene meno la previgente distinzione (si veda ad es. la circolare di Studio n. 9 del 2006) tra i titolari di pensione diretta e i soggetti con un'altra copertura previdenziale obbligatoria e i titolari di pensione indiretta (reversibilità), e resta la sola distinzione, tra gli iscritti alla Gestione separata, dei soggetti non assicurati ad altre forme obbligatorie e dei restanti soggetti iscritti.

Le predette aliquote del 23,5% e 16% devono essere applicate fino al raggiungimento del **massimale** di reddito previsto dall'art. 2 comma 18 della L. n. 335/1995 e pari, **per l'anno 2007**, ad **euro 87.187,00** (si veda il messaggio dell'INPS n. 2647 del 31 gennaio 2007). Inoltre, al fine dell'accredito dei contributi mensili, il **minimale** di reddito **per il 2007** è stato fissato in **euro 13.598**.

La ripartizione dell'onere contributivo tra collaboratore e committente – rispettivamente 1/3 e 2/3 – rimane confermata, così come resta ferma la quota di rivalsa prevista nella misura del 4% in favore dei lavoratori autonomi di cui all'art. 53 comma 1 del D.P.R. n. 917/1986, iscritti alla gestione separata (cd. "professionisti senza cassa").

Per quanto riguarda invece gli associati in partecipazione l'onere contributivo è posto per il 55% a carico dell'associante e per il 45% a carico dell'associato (si veda l'art. 43 della L. n. 326/2003) e viene applicato sul reddito delle attività determinate con gli stessi criteri validi ai fini Irpef. Per il versamento del relativo contributo, si applicano le modalità ed i termini previsti per i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla gestione separata

Di seguito proponiamo un sintetico prospetto riepilogativo del trattamento fiscale e previdenziale delle collaborazioni coordinate e continuative ed occasionali a decorrere dal 1 gennaio 2007, suddiviso tra

1. soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria (con distinzione a seconda della tipologia del rapporto);
2. soggetti non pensionati e iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria;
3. soggetti pensionati;
4. associati in partecipazione con apporto di solo lavoro.

<b>1. Soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria</b>		
<i>tipologia del rapporto di lavoro</i>	<i>disciplina previdenziale</i>	<i>disciplina fiscale</i>
Collaborazioni coordinate e continuative "ordinarie" con obbligo di un progetto, programma di lavoro o fase di esso (art. 61 c. 1, 2 e 3 D.Lgs. n. 276/2003)	- aliquota del 23,50% fino ad euro 87.187,00 - causale contributo in F24: CXX	reddito assimilato al lavoro dipendente (art. 50 c. 2 lett. c-bis del D.P.R. n. 917/1986)
Collaborazioni coordinate e continuative "minime" con durata della prestazione inferiore a 30 gg. nell'anno solare con lo stesso committente e compenso inferiore a 5.000 euro per anno e con il medesimo committente	- aliquota del 23,50% fino ad euro 87.187,00 - causale contributo in F24: CXX	reddito assimilato al lavoro dipendente (art. 50 c. 2 lett. c-bis del D.P.R. n. 917/1986)
Prestazioni occasionali (art. 2222 codice civile) con reddito annuo inferiore a 5.000 euro	non è dovuto alcun contributo previdenziale	reddito diverso (art. 67 del D.P.R. n. 917/1986)
Prestazioni occasionali (art. 2222 codice civile) con reddito annuo superiore a 5.000 euro (art. 44 comma 2 D.L. n. 269/2003)	- aliquota del 23,50% fino ad euro 87.187,00 - causale contributo in F24: CXX	reddito diverso (art. 67 del D.P.R. n. 917/1986)
Prestazioni di lavoro autonomo "abituale" per le quali non è prevista altra forma di previdenza obbligatoria (cd. "professionisti senza cassa")	- aliquota del 23,50% fino ad euro 87.187,00 - causale contributo in F24: CXX	reddito di lavoro autonomo (art. 53 del D.P.R. n. 917/1986)

**2. Soggetti non pensionati e iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria**

Soggetti non pensionati iscritti alla Gestione separata e contemporaneamente ad altra forma pensionistica obbligatoria, per tutte le tipologie di rapporto di cui al punto 1.	- aliquota del 16,00% fino ad euro 87.187,00 - causale contributo in F24: C10
---	--

**3. Soggetti pensionati**

Soggetti iscritti alla Gestione separata che percepiscono un reddito da pensione indiretta (ad es. pensione di reversibilità), per tutte le tipologie di rapporto di cui al punto 1.	- aliquota del 16,00% fino ad euro 87.187,00 - causale contributo in F24: C10
Soggetti iscritti alla Gestione separata che sono titolari di pensione diretta a carico di qualsiasi gestione previdenziale (di vecchiaia, anzianità, invalidità, ecc.), indipendentemente dal fatto che essi siano anche contemporaneamente iscritti ad un'altra gestione previdenziale obbligatoria, per tutte le tipologie di rapporto di cui al punto 1.	- aliquota del 16,00% fino ad euro 87.187,00 - causale contributo in F24: C10

**4. Associati in partecipazione con apporto di solo lavoro**

Associati in partecipazione con apporto di solo lavoro (art. 43 D.L. n. 269/2003) che sono pensionati o iscritti ad altra gestione previdenziale obbligatoria	- aliquota del 16,00% fino ad euro 87.187,00 - causale contributo in F24: C10
Associati in partecipazione con apporto di solo lavoro (art. 43 D.L. n. 269/2003) non pensionati o non iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria	- aliquota del 23,50% fino ad euro 87.187,00 - causale contributo in F24: CXX